m_inf.A3EE843.REGISTRO_DECRETI_DIV04.R.0000056.07-07-2025

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione

Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del Testo unico di cui sopra e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e, in particolare, l'articolo 3 e l'articolo 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

VISTO il decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica denominato «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica", e "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";

VISTO il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO l'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni, ai sensi del quale "a far data dal 01 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici obbligati";

VISTO il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "Codice dell'ordinamento militare" e successive integrazioni e modificazioni, in particolare gli artt. 678 e 1014;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

VISTO l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";

VISTO il decreto interministeriale 11 novembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR 10 marzo 1982, n. 162, di durata triennale e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, della medesima durata, alle lauree ex decreto n. 509 del 1999 e alle lauree ex decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";

VISTO il decreto legislativo 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell'articolo 20 della suddetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" e in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, recante determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis, concernente i disturbi specifici di apprendimento;

VISTO il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

VISTE le Linee guida per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche, adottate dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 22 luglio 2022;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, gli articoli 5 e 13;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la contrattazione integrativa con la quale sono state individuate le nuove famiglie professionali nonché le disposizioni di cui al capo dedicato all'area EP;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, concernente il "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e, in particolare, l'art. 18, co. 1, che demanda l'individuazione della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'allegata Tabella A, che determina la consistenza dell'Area delle Elevate Professionalità in 10 unità di personale;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

VISTO il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione" ed, in particolare, l'art. 6, co. 6-ter, che aumenta la dotazione organica delle elevate professionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di 100 unità, di cui 70 da inquadrare nella famiglia professionale tecnica e 30 nelle famiglie professionali amministrativo-giuridico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e audit, prevedendo anche l'autorizzazione a bandire e ad assumere tramite apposito concorso;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 maggio 2024, n. 151, che stabilisce il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui al Regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 186 del 30 ottobre 2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2024, che autorizza ad assumere a tempo indeterminato n. 5 unità da inquadrare nell'area delle elevate professionalità tramite concorso pubblico e n. 5 unità da inquadrare nell'area delle elevate professionalità tramite progressioni tra le aree secondo quanto previsto dal vigente CCNL;

ATTESO che dal prospetto informativo dell'Amministrazione riferito al 31 dicembre 2024 – riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette – con riferimento alle quote di riserva di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, risultano coperte;

CONSIDERATO che nell'Amministrazione non risultano presenti unità ascritte alle elevate professionalità e che pertanto non è determinabile il differenziale tra i generi;

VISTA la comunicazione in materia di mobilità art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e relativa risposta nella quale si comunica l'indisponibilità di unità che rispondano al fabbisogno di professionalità ricercato;

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di associato, si avvale di Formez PA per l'organizzazione e realizzazione delle fasi concorsuali, compresa la formulazione delle graduatorie;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2022-2024, sottoscritto il 27 gennaio 2025 e, in particolare, l'articolo 5, co. 3, lett. i) e lett. l), ai sensi del quale sono oggetto di confronto a livello nazionale i criteri per valutare la rilevanza degli incarichi conferiti al personale dell'Area EP e i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi del personale dell'Area delle EP;

VISTO il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15;

VISTO il Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il bando di concorso per esami e titoli a complessive 105 unità di elevata professionalità, pubblicato nel Portale *InPa* il giorno 8 maggio 2025 ed i cui termini di presentazione della domanda di partecipazione risultano scaduti;

CONSIDERATO che a seguito di interlocuzioni con le OO.SS. è emersa l'opportunità di intervenire sul bando medesimo in merito al requisito della conoscenza certificata di lingue straniere;

ACCERTATE, inoltre, le ulteriori esigenze funzionali dell'Amministrazione che rendono necessario integrare e modificare il bando di concorso in argomento, anche in riferimento al requisito di ulteriori classi di laurea, ritenute valide per la partecipazione a determinati codici concorso;

CONSIDERATO, conseguentemente, di dover procedere con la riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione;

CONSIDERATO che, in ogni caso, sono fatte salve le domande già pervenute, qualora le stesse non venissero modificate dai candidati a seguito delle disposizioni di cui al presente decreto;

ESAMINATO ogni opportuno elemento;

DECRETA

ART. 1

Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 105 Elevate professionalità, prot. registro decreti n. 50 del 8 maggio 2025, è così integrato e modificato:

dal preambolo:

viene espunto il riferimento al "*VISTO l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*" in quanto l'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 in argomento è abrogato

nell'articolo 2:

-il periodo: "*Conoscenza certificata della lingua inglese di livello almeno B2; in caso di master o dottorato in lingua inglese tale certificazione non è dovuta*" è sostituito dal periodo: "*Conoscenza certificata della lingua inglese o francese o tedesca o spagnola di livello almeno B2; in caso di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale o diploma di laurea o master o dottorato in una di queste lingue tale certificazione non è dovuta*".

-relativamente ai requisiti previsti per la Famiglia professionale tecnica con orientamento in materia ingegneristica - codice concorso EPT-01, codice concorso EPT-02 -*, è ammesso, altresì, quale requisito culturale, il possesso della LM-25 "Ingegneria dell'automazione" e della LM-53 "Ingegneria dei materiali" ovvero titolo equipollente e/o equiparato.*

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione

nell'articolo 4:

il periodo: *"il titolo di studio posseduto, richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento".* è sostituito dal periodo: "*il titolo di studio posseduto, richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, nonché l'eventuale laurea o laurea specialistica o laurea magistrale o diploma di laurea, titoli per cui la certificazione in lingua straniera di livello almeno B2 non è dovuta. Il candidato dovrà indicare per ognuno dei titoli dichiarati l'università o l'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento;".*

il periodo: *"della certificazione della lingua inglese di livello almeno B2; in caso di master o dottorato in lingua inglese tale certificazione non è richiesta*"; è sostituito dal periodo: "*della certificazione della lingua inglese o francese o tedesca o spagnola di livello almeno B2; in caso di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale o diploma di laurea o master o dottorato in una di queste lingue, tale certificazione non è richiesta*"

viene aggiunto il periodo: *"il candidato dovrà indicare la lingua straniera tra inglese o francese o tedesca o spagnola nella quale intende sostenere la conversazione che accerti la relativa competenza linguistica".*

nell'articolo 7:

al comma 3, il periodo a): *"della conoscenza della lingua inglese, attraverso una conversazione che accerti le relative competenze linguistiche"*; è sostituito dal periodo: ***"****della conoscenza della lingua inglese o francese o tedesca o spagnola, attraverso una conversazione che accerti la relativa competenza linguistica"*;

l'articolo 11:

è così integrato dal nuovo comma 1-*bis*: "*In seguito all'approvazione della graduatoria, l'Amministrazione comunicherà ai candidati risultati vincitori, all'atto della data di convocazione per la stipulazione dei contratti individuali di lavoro, l'elenco delle sedi disponibili. L'assegnazione avverrà in stretto ordine di graduatoria finale."*

ART. 2

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Portale *InPa*.

2. A seguito delle disposizioni di cui al presente atto, la registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/. Tale termine è perentorio

e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello scadere dello stesso.

3. Sono fatte salve, qualora non modificate dai candidati a seguito delle disposizioni di cui al presente decreto, le domande già pervenute nonché tutte le altre disposizioni previste dal bando di concorso indetto con prot. registro decreti n. 50 del 8 maggio 2025 pubblicato portale *InPa* il giorno 8 maggio 2025.

4. Per tutto quanto non modificato e/o integrato con il presente provvedimento, valgono le disposizioni di cui al bando di concorso per esami e titoli a complessive 105 unità di elevata professionalità, pubblicato nel Portale *InPa* il giorno 8 maggio 2025.

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente da

Fiammetta Furlai